

A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI

Como, marzo 2023

## Circolare

### **Oggetto: Sanatoria degli errori e delle irregolarità formali**

Vi informiamo che sono pervenute ad alcuni clienti comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate in merito a una *"possibile anomalia sul rispetto dei tempi per l'emissione delle fatture relative al 2021"*.

Si ricorda che la fattura elettronica deve essere emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione.

Se la ritardata emissione della fattura non incide sul versamento dell'imposta, questo errore è considerato una **"tipica violazione formale"**.

Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2023 prevede una **sanatoria degli errori e delle irregolarità formali commessi sino al 31.10.2022**.

Il perfezionamento della sanatoria si ha con il versamento di un importo **pari a 200,00 euro per singolo periodo di imposta**.

Il versamento è da eseguirsi in due rate di pari ammontare entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024 (con facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 31.3.2023). Oltre a ciò, è necessario rimuovere l'irregolarità o l'omissione entro il 31.3.2024.

La sanatoria permette quindi di sanare **qualunque tipo di violazione di obblighi di natura formale** che non abbia riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e sul pagamento di tributi, commesse sino al 31.10.2022.

Alla luce dell'introduzione della fatturazione elettronica, dei problemi che si sono susseguiti nell'adozione delle procedure informatiche per la corretta emissione del documento elettronico e comunque vista la complessità del sistema fiscale italiano, **lo Studio consiglia vivamente di aderire alla sanatoria almeno dall'anno 2019 in poi**.

Tutti coloro che vogliono aderire sono pregati di comunicarlo allo studio. Per agevolare la raccolta delle informazioni abbiamo allegato il "form" che vorrete restituire compilato al vostro referente di studio.

Riepiloghiamo infine nella scheda di seguito le caratteristiche della sanatoria prevista dall'art. 1 co. 166 - 173 della L. 29.12.2022 n. 197.

Rimaniamo comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studi<sup>o</sup>dotcom

**Definizione delle irregolarità formali (art. 1 co. 166 ss. della L. 197/2022)**

Soggetto/ società \_\_\_\_\_

chiede di aderire alla sanatoria delle irregolarità formali per gli anni:

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

ANNO 2020

ANNO 2021

ANNO 2022

\_\_\_\_\_  
DATA / FIRMA

## RIEPILOGO DELLE CARATTERISTICHE DELLA SANATORIA IRREGOLARITA' FORMALI

<b>Errori sanabili</b>	Violazioni di obblighi di natura formale che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e sul pagamento di tributi, commesse sino al 31.10.2022
<b>Condizioni</b>	Pagamento di 200,00 euro per anno d'imposta e rimozione della violazione
<b>Benefici</b>	Estinzione della violazione
<b>Esclusioni</b>	Violazioni relative al monitoraggio fiscale
<b>Termini per i versamenti</b>	Due rate di pari importo scadenti il 31.3.2023 e il 31.3.2024 Facoltà di versamento in unica soluzione entro il 31.3.2023
<b>Termine per la regolarizzazione</b>	31.3.2024
<b>Pluralità di violazioni</b>	Il contribuente può scegliere cosa regolarizzare

### AMBITO TEMPORALE

Possono essere oggetto di definizione le irregolarità formali commesse sino al 31.10.2022.

### VIOLAZIONI OGGETTO DI SANATORIA

In base all'art. 1 co. 166 della L. 197/2022, sono sanabili le *"irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi"*.

Non possono essere sanate le irregolarità commesse in merito al quadro RW, inclusa la mancata compilazione dello stesso.

Inoltre, non possono essere definite le violazioni che in generale incidono sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo.

L'art. 1 co. 166 della L. 197/2022 permette di sanare le violazioni formali che non hanno inciso sulla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP, nonché sul pagamento dei tributi.

Per questa ragione, nel provv. Agenzia delle Entrate 30.1.2023 n. 27629 si è sostenuto non solo che si tratta delle sanzioni la cui competenza all'irrogazione spetta all'Agenzia delle Entrate ma pure che la sanatoria non opera per *"violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi da quelli di cui al punto 1.2"* (punto 1.3).

### VIOLAZIONI CHE POTREBBERO RIENTRARE NELLA SANATORIA

Nella seguente tabella si riepilogano le altre principali violazioni che potrebbero rientrare nella definizione in esame, tenendo in considerazione anche quanto precisato con la circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2 e indicando in che modo e se occorre regolarizzare materialmente la violazione.

- omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997), soltanto se l'imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo
- omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat (articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997)
- irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull'imposta dovuta (articolo 9, Dlgs 471/1997)
- omessa restituzione dei questionari inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere (articolo 11, comma 1, lettera b), Dlgs 471/1997)
- omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d'inizio o variazione dell'attività ovvero della dichiarazione per l'identificazione ai fini Iva (articolo 5, comma 6, Dlgs 471/1997)
- erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali che ha determinato l'annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione (articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997)
- violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento (articolo 1, comma 4, Dlgs 471/1997)
- irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (articolo 10, Dlgs 471/1997)
- omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria (articolo 3, comma 5-bis, Dlgs 175/2014)
- omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (articolo 3, comma 3, Dlgs 23/2011)
- violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, commi 1 e 2, Dlgs 471/1997)
- detrazione dell'Iva applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore (articolo 6, comma 6, Dlgs 471/1997)
- irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile, in assenza di frode e a condizione che l'imposta risulti assolta, anche se irregolarmente (articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, Dlgs 471/1997)
- omesso esercizio dell'opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l'istituto della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, DI 16/2012)
- mancata iscrizione al Vies, l'archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie (articolo 11, Dlgs 471/1997).

## ADEMPIMENTI

Ai fini della definizione, è necessario versare 200,00 euro *“per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni”*.

Pertanto, non rileva il numero di violazioni commesse ma il periodo d'imposta: se diverse violazioni sono state commesse in un unico periodo d'imposta, occorre pagare solo 200,00 euro.

Mentre se solamente due violazioni sono state commesse in due periodi d'imposta diversi, occorre pagare 400,00 euro.

La definizione non si perfeziona solo con il pagamento, posto che, ai sensi dell'art. 1 co. 168 della L. 197/2022 è necessaria la rimozione delle irregolarità o delle omissioni entro il 31.3.2024.

## **VERSAMENTI**

I versamenti delle somme dovute devono avvenire in due rate di pari importo, scadenti, rispettivamente, il 31.3.2023 e il 31.3.2024.

Il pagamento può anche avvenire in unica soluzione entro il 31.3.2023.

La ris. Agenzia delle Entrate 14.2.2023 n. 6 ha istituito il codice tributo "TF44", da indicare nel modello F24. Il codice tributo va esposto nella sezione "Erario" del modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati".

## **Anno da indicare nel modello F24**

Nel campo "Anno di riferimento" va indicato l'anno solare a cui si riferiscono le violazioni oppure l'anno di commissione della violazione, e non l'anno della regolarizzazione.

Dunque, per le violazioni commesse in ambito dichiarativo (tipo l'omessa indicazione dei costi *black list*, delle minusvalenze e così via), si indica l'anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. Ad esempio, se le minusvalenze non sono state indicate nel modello REDDITI 2021, nel modello F24 è corretto indicare l'anno 2020.

Per i soggetti "non solari", si indica l'anno in cui termina il periodo d'imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali.

Per le altre violazioni (ad esempio quelle sui vari obblighi comunicativi, come la comunicazione delle liquidazioni IVA), si fa riferimento alla commissione della violazione stessa.

## **RIMOZIONE DELLA VIOLAZIONE**

La definizione delle violazioni formali presuppone, ai fini del suo perfezionamento, la rimozione della violazione.

È dunque necessario, a seconda delle ipotesi, effettuare l'adempimento omesso o rieseguire l'adempimento errato, il che può consistere nell'invio o nel re-invio della comunicazione, o nella presentazione di una dichiarazione integrativa. Ove la violazione riguardi i registri contabili o la fatturazione, è necessario procedere alla correzione dei registri e/o alla riemissione della fattura, e, se del caso, alla presentazione di una dichiarazione integrativa, ove l'inesattezza sia stata recepita in dichiarazione.

Le violazioni vanno rimosse entro il 31.3.2024.

Ove il contribuente non rimuova tutte le violazioni, ciò non pregiudica gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni correttamente rimosse.

Il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di quanto versato.

## **Omessa rimozione della violazione**

L'Agenzia delle Entrate, nel provv. 30.1.2023 n. 27629, al punto 2.6, specifica che se il contribuente, "*per un giustificato motivo*", non rimuove tutte le violazioni formali oggetto di sanatoria, "*la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; la rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 31 marzo 2024 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all'interessato*".

Per prudenza, è opportuno notificare l'Agenzia delle Entrate circa la volontà di regolarizzare con istanza in carta libera inviata entro il 31.3.2024, dimostrando le ragioni per cui la regolarizzazione non può avvenire.

### **Rimozione “non necessaria”**

L’Agenzia delle Entrate, nel punto 2.7 del provv. 30.1.2023 n. 27629, precisa: *“la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale”*.

Le casistiche in cui non è necessaria la rimozione della violazione sono state indicate nella tabella contenuta nel precedente § 5.

### **PROROGA DEI TERMINI DI CONTESTAZIONE**

In merito alle violazioni commesse sino al 31.10.2022, oggetto di un processo verbale di constatazione, i termini dell’art. 20 del DLgs. 472/97 sono prorogati di 2 anni.

La proroga opera anche per i verbali consegnati successivamente all’1.1.2023 (provv. Agenzia delle Entrate 30.1.2023 n. 27629, punto 3.1).